

POSIZIONE CONFINDUSTRIA

CONSULTAZIONE SULLA REVISIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA SULLE DNF

Dalla consultazione pubblica del 2018 della Commissione europea sulla comunicazione in campo societario, è emerso che le informazioni non finanziarie attualmente divulgate dalle società non soddisfano ancora adeguatamente le esigenze degli utenti e investitori. Spesso tali informazioni non sono sufficientemente comparabili o affidabili o gli utenti non le ritengono rilevanti. Dall'altro lato le società sostengono attualmente costi elevati relativi alla DNF e incontrano incertezza e complessità nel decidere quali informazioni rendicontare e come e dove segnalarle.

Stanti tali premesse, le istituzioni europee in varie fasi hanno sottolineato l'importanza di rafforzare lo sviluppo della segnalazione delle informazioni non finanziarie. Nella risoluzione sulla finanza sostenibile a maggio 2018, il Parlamento europeo ha chiesto l'ulteriore sviluppo degli obblighi di segnalazione nel quadro della NFRD. Nel dicembre 2019, nelle conclusioni sull'Unione dei mercati dei capitali, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di avere informazioni affidabili, comparabili e pertinenti su rischi, opportunità e impatti sulla sostenibilità e ha invitato la Commissione a prendere in considerazione lo sviluppo di uno standard europeo di rendicontazione non finanziaria. Nella propria comunicazione sul Green Deal europeo, la Commissione si è impegnata a rivedere la NFRD nel 2020 come parte della strategia per rafforzare le basi per investimenti sostenibili.

Lo scorso 20 febbraio, la Commissione Europea ha pertanto messo in consultazione un documento sulla revisione della direttiva 2014/95 relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per raccogliere osservazioni su alcune questioni prioritarie. Di seguito una sintesi delle valutazioni di Confindustria.

QUALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DNF

In merito all'eventuale ampliamento delle informazioni da fornire, non si ritiene necessario aggiungere altre questioni, né un ampliamento delle categorie rispetto alle singole materie (già previste modello aziendale, politiche e risultati, rischi e loro gestione, indicatori fondamentali di prestazione).

Le tematiche previste dall'attuale normativa sono ampie (temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva) e consentono flessibilità alle imprese nella scelta della propria "materialità". Un modello eccessivamente dettagliato con nuove categorie (ad es. analisi dello scenario, attività commerciale) potrebbe compromettere tale autonomia, nonché coinvolgere profili di posizionamento strategico di natura riservata.

Infatti, è imprescindibile che le informazioni da fornire nella DNF siano identificate dalla società in base ad un'analisi di materialità condotta in funzione del proprio profilo di business, delle strategie e delle aspettative degli stakeholder.

Peraltro per quanto riguarda il problema della comparabilità, si rileva un progressivo processo di convergenza verso i principali standard internazionali in materia di ESGS (ad es. tutte le società quotate italiane seguono il GRI).

Si condivide, invece, la necessità di semplificazione delle norme e un maggior coordinamento della disciplina delle DNF con le altre discipline sulla finanza sostenibile, in particolare con il regolamento sulla Tassonomia in materia ambientale.

STANDARDIZZAZIONE

In tema di adozione obbligatoria di uno standard unico di rendicontazione a livello europeo, si ritiene utile l'elaborazione come strumento per facilitare la comparazione e la completezza delle informazioni, per semplificare il lavoro ed evitare il proliferare di altri standard.

A tal fine, non è necessario creare un nuovo standard, esistendo già alcuni standard internazionali che risultano idonei a soddisfare gli obblighi informativi DNF. Si potrebbe prendere a riferimento il GRI, attualmente utilizzato da tutte le imprese italiane, come corpo di regole base implementato con altri elementi, anche settoriali, di standard esistenti.

Per l'elaborazione di uno standard europeo che risulti adeguato, condiviso e centrato sugli obiettivi informativi delle varie categorie di stakeholder, sarà necessario il pieno coinvolgimento dei redattori e quindi delle società con le figure manageriali che preparano tale documentazione (es. sustainability manager, legal) e delle Associazioni di rappresentanza delle categorie di stakeholder interessati.

I revisori contabili possono essere coinvolti ma non dovrebbero gestire da soli il lavoro perché sono necessarie competenze non solo contabili, mentre le autorità pubbliche di vigilanza (ESMA, ABE, EIOPA, BCE) che perseguono finalità diverse, possono svolgere un ruolo di osservatori.

PRINCIPIO DELLA DOPPIA MATERIALITÀ

Non si ritiene necessario specificare ulteriormente il concetto di materialità. Infatti, la definizione di "materialità" contenuta nella direttiva DNF e nei relativi orientamenti non vincolanti della Commissione Europea, insieme alle indicazioni contenute negli standard di rendicontazione GRI, risulta piuttosto chiaro.

Si ritiene pertanto fondamentale garantire che le imprese possano autonomamente stabilire, dopo un confronto con gli stakeholder di riferimento e l'analisi dei processi operativi interni e delle strategie di business, quali siano le questioni rilevanti.

Una disclosure del processo seguito per definire la materialità potrà inoltre rafforzare l'affidabilità della costruzione della matrice di materialità e far comprendere meglio le valutazioni della società ai propri interlocutori.

VERIFICA DELLE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

Si ritiene opportuna l'introduzione di una forma di verifica - già prevista dalla normativa italiana - delle DNF da parte di un soggetto terzo indipendente per garantire l'affidabilità dell'informazione non finanziaria.

La metodologia di attestazione più idonea da adottare appare quella della "limited assurance", cioè verifica dell'avvenuta predisposizione e attestazione circa la conformità delle informazioni alla normativa, perché la stessa contempera esigenze di affidabilità con il contenimento dei costi.

Inoltre, la normativa europea dovrebbe prevedere che tale verifica possa essere svolta da soggetti terzi legittimati, non solo i revisori legali, ma una pluralità di operatori indipendenti che possano garantire la qualità delle verifiche che si svolgono su presupposti diversi e metodologie specifiche rispetto alle verifiche di natura finanziaria.

DIGITALIZZAZIONE

Non si ritiene opportuna l'introduzione di obblighi di digitalizzazione delle informazioni non finanziarie. Tali informazioni sono di natura varia e la loro corretta comprensione necessita della valutazione di aspetti qualitativi che non può essere colta attraverso la semplificazione digitale, che rischia di fornire una falsa rappresentazione delle stesse informazioni.

Si ritiene quindi che le informazioni non finanziarie non possano essere lette attraverso strumenti informatici che sono finalizzati ad una lettura dei dati esclusivamente quantitativa.

STRUTTURA E DOCUMENTO IN CUI INSERIRE LE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

E' opportuno lasciare alle imprese l'attuale libertà di collocare la DNF nella relazione di gestione e/o in una relazione autonoma. Tale attuale soluzione, infatti, tiene conto delle diverse necessità delle società in termini di quando e dove è rilevante pubblicarle, cosa che dipende dai processi e sistemi interni, nonché dagli utenti della dichiarazione.

Peraltro, la pubblicazione in una relazione separata non comporta difficoltà nel reperimento, né una minore qualità delle informazioni. Non si comprende quindi la ragione dell'introduzione di un vincolo a favore della pubblicazione nella relazione sulla gestione.

Si ritiene, invece, opportuna la modifica della normativa europea affinché preveda, come quella italiana, la revisione della relazione separata, prevista per la relazione di gestione, e la pubblicazione congiunta alla relazione di bilancio.

ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NFRD

L'attuale portata delle DNF è rivolta alle imprese europee di grandi dimensioni che rientrano nella categoria di enti di interesse pubblico (la normativa italiana obbliga alla DNF imprese quotate, banche e assicurazioni con più di 500 dipendenti e stato patrimoniale superiore a euro 20.000.000 o totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a euro 40.000.000.)

Non si condivide alcuna proposte di ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa, soprattutto nei confronti delle PMI che, ancorché sempre più attente ai temi della sostenibilità, non sono ancora pronte ed organizzate ad assolvere tali obblighi.

In generale non riteniamo utile introdurre altri oneri di compliance per le imprese che generano costi. La strada non deve essere quella di introdurre obblighi e penalizzazioni, ma di seguire un percorso graduale per portare tutte le imprese, anche le piccole, ad investire in processi e attività sostenibili come leve per la propria crescita, competitività e internazionalizzazione.

Da valutare l'estensione alle grandi società stabilite nell'UE ma elencate all'esterno, ai fini della salvaguardia della competitività globale delle società dell'UE, considerando anche che l'impatto sulla società e sull'ambiente esula dalla nazionalità dell'impresa.